

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5072 del 05/11/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GUSTO AGRESTE SOC. AGRICOLA SRL per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo con ristorazione e residenziale, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Lagune n. 76/1.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5240 del 05/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GUSTO AGRESTE SOC. AGRICOLA SRL per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo con ristorazione e residenziale, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Lagune n. 76/1.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società GUSTO AGRESTE SOC. AGRICOLA SRL (C.F. e P.IVA 03711561203) per l'impianto destinato di Agriturismo con ristorazione e residenziale, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Lagune n. 76/1, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società GUSTO AGRESTE SOC. AGRICOLA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società GUSTO AGRESTE SOC. AGRICOLA SRL (C.F. e P.IVA 03711561203) con sede legale in Comune di Sasso Marconi (BO), via Setta n. 5, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Lagune n. 76/1, ha presentato, nella persona di Valerio Bignami, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 05/07/2019 (Prot. n. 12690) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota Prot. n. 12806 del 08/07/2019 (pratica SUAP n. 2019/18), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/07/2019 al PG/2019/107453 e confluito nella **Pratica SINADOC 21537/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 30/07/2019, PG/2019/120266, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1**

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota Prot. n. 19869 del 30/10/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 31/10/2019 al PG/2019/168195, ha trasmesso parere favorevole ambientale e urbanistico del Comune di Sasso Marconi ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Sasso Marconi non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 606,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12,2,1,4 pari a € 0,00,

Bologna, data di redazione 05/11/2019

Per Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹⁰
La Responsabile
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGRICOLA GUSTO AGRESTE SRL
Comune di Sasso Marconi (BO), via Lagune n. 76/1

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Valutazione Tecnica in merito alla richiesta di Assimilazione

In merito alla dichiarazione di scarico assimilabile ai domestici presentata dalla ditta, si rileva quanto segue;

I requisiti per classificare le suddette acque reflue come “Assimilabili per legge” non sono ricompresi tra quanto indicato al punto 2.3 della DGR 1053/2003, in quanto viene esclusa l'attività di macellazione; viene indicata inoltre in relazione tecnica una portata di scarico giornaliera pari a 40 mc/giorno, superiore ai 15 mc./giorno indicati nella Tabella 1 art.5 della DGR 1053/2003, che fissa i requisiti per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.

Classificazione dello Scarico

Scarico S1 in acque superficiali di acque reflue industriali derivanti dai fabbricati (identificati in relazione con Nuclei 1, 3 e 4) ospitanti attività di ristorazione, caseificio, macellazione, residenze permanenti, camere agriturismo per un totale di 200 A.E., preventivamente trattate mediante n. 5 degrassatori e depuratore biologico ad ossidazione totale, per poi essere recapitate in due lagoni esistenti, ospitanti piante macrofite con funzione di depurazione, il troppo pieno dei suddetti lagoni, recapita le acque in eccesso in un fosso di proprietà.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- Scarico S2 di acque reflue domestiche provenienti dai fabbricati (identificati in relazione tecnica con Nucleo 2) ad uso residenziale permanente e agrituristico (competenza amministrativa del Comune di Sasso Marconi. Vedi Allegato B al presente atto).
- Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della

Prescrizioni

1. Lo scarico, classificabile di tipo industriale, dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 All.5, del D.Lgs.152/2006, per scarichi in acque superficiali;
2. la proprietà dovrà farsi carico di coordinare i periodici controlli all'impianto di depurazione ed alla stazione di pompaggio ed aerazione, ad opera di personale specializzato, il quale dovrà avere a disposizione il manuale tecnico contenente l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
3. la periodica asportazione del fango di supero dai degrassatori dovrà essere eseguita con frequenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
4. il deposito dei fanghi di depurazione in attesa di smaltimento non dovrà essere causa di inconvenienti di natura ambientale quali percolazioni oppure esalazioni maleodoranti; la periodica asportazione dei fanghi dovrà essere eseguita con frequenza almeno bimestrale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
5. il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
6. il pozzetto d'ispezione e prelievo dovrà essere realizzato conformemente allo schema tipo di cui al manuale Unichim 92 del Febbraio 1975;
7. il suddetto pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile agli Enti di controllo nonché tenuto in sufficiente stato di pulizia;
8. la pendenza della condotta di deflusso delle acque bianche al recettore non dovrà essere superiore al 15 % al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977;
9. la proprietà dovrà comunque ottemperare alle disposizioni tecniche che verranno eventualmente impartite dal Gestore il corpo recettore finale;
10. il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
11. qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento dei degrassatori e la potenzialità depurativa dell'impianto biologico.

12. La periodica asportazione dei residui di macellazione (sangue ed acque contenenti sangue) dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
13. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 05/07/2019 e successive eventuali integrazioni

Pratica Sinadoc 21537/2019

Documento redatto in data 05/11/2019

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGRICOLA GUSTO AGRESTE SRL
Comune di Sasso Marconi (BO), via Lagune n. 76/1

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico S2 originato dai fabbricati (identificati in relazione come Nucleo 2) in acque superficiali (fosso di proprietà) classificato dal Comune di Sasso Marconi (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” ad uso residenziale permanente e agrituristico.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- Scarico S1 in acque superficiali di acque reflue industriali derivanti dai fabbricati (identificati in relazione con Nuclei 1, 3 e 4) ospitanti attività di ristorazione, caseificio, macellazione, residenze permanenti, camere agriturismo (competenza amministrativa di ARAPE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).
- Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/120266 del 30/07/2019 (Sinadoc 21537/2019), con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 31/10/2019 al PG/2019/168195. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 05/07/2019 e successive eventuali integrazioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Pratica Sinadoc 21537/2019

Documento redatto in data 05/11/2019



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Sasso Marconi, 30/10/2019

Prot. n. 19869/UT/Rel

Classificazione 08/03

Fascicolo 2019/18

2019/AUA03

Spett.le

A.R.P.A.E. SAC Bologna

Via San Felice, 25

40122 Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – Prot. n. 12690 del 05/07/2019 pos. n. **2019/AUA03 – GUSTO AGRESTE SOC. AGRICOLA S.R.L.** per l'immobile sito in via Lagune n. 76/1.
Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da **GUSTO AGRESTE SOC. AGRICOLA S.R.L.** presentata in data 05/07/2019 prot. 12690 e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice scarico acque industriali e acque domestiche in acque superficiali.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE n. 21537/2019 ricevuto il 01/08/2019 prot. 14442 relativo alla matrice scarico acque industriali e acque domestiche in acque superficiali;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 05/07/2019 prot. 12690 da **GUSTO AGRESTE SOC. AGRICOLA S.R.L.** con sede a Sasso Marconi in via Lagune n. 76/1 per la seguente matrice di competenza comunale (acque domestiche, scarico S2):

- scarico acque domestiche (punto g) art. 74 D. Lgs. 152/2006) in acque superficiali.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013, con le condizioni e prescrizioni espresse da ARPAE nel parere sopracitato, e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale".

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005.

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale";

Spettabile **ARPAE**
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
di Bologna**
Via San Felice n. 25 – 40122 Bologna-
trasmesso tramite posta interna Arpae
c.a. Luca PIANA

Spettabile **SUAP Comune di Sasso Marconi**
P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
c.a. Geom.Luigi ROPA ESPOSTI

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi Ditta **Gusto Agreste Soc.Agricola s.r.l.-** via Lagune 76/1 a Sasso Marconi.

Con riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione integrativa presentata si comunica quanto segue.

Il progetto è relativo allo scarico in acque superficiali di diversi edifici agricoli a destinazione abitativa- produttiva ed agrituristica con ristorazione.

Vengono descritti due scarichi di progetto.

SCARICO S1

Lo scarico S1 raccoglie i reflui derivanti da attività di ristorazione, piccolo caseificio, macellazione suini, residenze permanenti, camere per agriturismo; la potenzialità dello scarico viene calcolata pari a 200 a.e..

Il sistema depurativo prevede n.5 degrassatori, ed un depuratore biologico ad ossidazione totale costituito dai seguenti comparti:

sedimentazione primaria costituito da una fossa Imhoff;

vasca di accumulo ed equalizzazione;

Aerazione liquami;

ricircolo fanghi.

Il recapito dello scarico S1 è costituito da due lagoni esistenti, contenenti piante macrofite radicali emergenti aventi funzione di fitodepurazione; i reflui in eccesso giungeranno in fosso di proprietà mediante troppo -pieno.

Le acque derivanti dall'attività di macellazione dei suini (previsti n.35 capi a settimana) vengono raccolte entro vasca a tenuta (sangue e acque contenenti sangue); le restanti acque di lavaggio vengono inviate al depuratore previo passaggio attraverso n.1 degrassatore.

In merito alla dichiarazione di scarico assimilabile ai domestici presentata dalla ditta, si rileva quanto segue.

I requisiti per classificare le suddette acque reflue come "Assimilabili per legge" non sono ricompresi tra quanto indicato al punto 2.3 della DGR 1053/2003, in quanto viene esclusa l'attività di macellazione; viene indicata inoltre in relazione tecnica una portata di scarico

giornaliera pari a 40 mc/giorno, superiore ai 15 mc./giorno indicati nella Tabella 1 art.5 della DGR 1053/2003, che fissa i requisiti per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.

Esaminata la documentazione presentata, lo scrivente Distretto esprime il **nulla osta** alla domanda di autorizzazione allo scarico S1, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- Lo scarico, classificabile di tipo industriale, dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 All.5, del D.Lgs.152/2006, per scarichi in acque superficiali
- la proprietà dovrà farsi carico di coordinare i periodici controlli all'impianto di depurazione ed alla stazione di pompaggio ed aerazione, ad opera di personale specializzato, il quale dovrà avere a disposizione il manuale tecnico contenente l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- la periodica asportazione del fango di supero dai degrassatori dovrà essere eseguita con frequenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
 - il deposito dei fanghi di depurazione in attesa di smaltimento non dovrà essere causa di inconvenienti di natura ambientale quali percolazioni oppure esalazioni maleodoranti; la periodica asportazione dei fanghi dovrà essere eseguita con frequenza almeno bimestrale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
 - il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
 - il pozzetto d'ispezione e prelievo dovrà essere realizzato conformemente allo schema tipo di cui al manuale Unichim 92 del Febbraio 1975;
 - il suddetto pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile agli Enti di controllo nonché tenuto in sufficiente stato di pulizia;
 - la pendenza della condotta di deflusso delle acque bianche al recettore non dovrà essere superiore al 15 % al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977;
 - la proprietà dovrà comunque ottemperare alle disposizioni tecniche che verranno eventualmente impartite dal Gestore il corpo recettore finale;
 - il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
 - qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento dei degrassatori e la potenzialità depurativa dell'impianto biologico.
- La periodica asportazione dei residui di macellazione (sangue ed acque contenenti sangue) dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;

SCARICO S2

Lo scarico derivante dall'insediamento, costituito da residenze permanenti e camere per agriturismo, è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Il progetto di depurazione dello scarico prevede il posizionamento di n.1 fossa Imhoff la cui uscita convoglia al trattamento secondario costituito dal filtro batterico aerobico completo di fossa Imhoff finale avente funzione di trattenere il materiale in sospensione prima dell'arrivo dei reflui al recettore; le acque di cucina verranno pretrattate da n. 1 degrassatore.

Il sistema depurativo viene progettato per una potenzialità pari a 10 a.e. totali.

Le acque bianche dell'edificio giungono al corpo recettore attraverso rete separata di scarico.

Il recapito finale è costituito da fosso esistente nell'azienda agricola di proprietà.

La scrivente Agenzia esprime **nulla osta** alla domanda di autorizzazione allo scarico S2, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- Le fosse Imhoff dovranno essere dotate ciascuna di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- la proprietà dovrà provvedere ad una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- la pendenza della condotta di deflusso delle acque bianche al recettore non dovrà essere superiore al 15 % al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977; la proprietà dovrà comunque ottemperare alle disposizioni tecniche che verranno impartite dal Gestore il corpo recettore;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia

al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento delle fosse Imhoff, del degrassatore e della vasca di percolazione.

L'area su cui sorge il complesso è tutelata ai sensi del RDL n. 3267/1923 in ordine al vincolo idrogeologico; si demanda pertanto all'amministrazione Comunale la verifica se l'intervento in oggetto è comunque ricompreso all'interno di quelli di cui all'Elenco 3 (interventi attuabili senza Autorizzazione o Comunicazione) del Regolamento per la gestione della delega in materia di Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia attualmente in vigore sul territorio interessato dall'intervento.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

Per LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.